

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it



Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N°44 del 13/10/2025
Attività di Calcio a Cinque

INDICE

Giustizia Sportiva

Pag. 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, ALESSANDRO CAVANNA, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., CESARE CORSETTI nella seduta del 13.10.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA C5 MASCHILE C5

GARE DEL 7/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/10/2025 PARMA LETALE - F.C. PALOMBARA

Il Giudice Sportivo,preso atto del ricorso trasmesso dalla Società ASD Parma Letale,nei termini previsti dalle Norme Federali vigenti,con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento,in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore Mancini Francesco (nato il 06/08/1996) della Società FC Palombara, non avendo scontato la squalifica comminatagli con il C.U. n.82 del 30/10/2024

Per l'effetto,chiede la vittoria della gara a tavolino

Il reclamo è fondato

Infatti,il citato calciatore Mancini Francesco (all'epoca tesserato con la Forte Colleferro c5 ASD), risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di nº1 gara (per recidiva in ammonizione-IIinfrazione) inflittagli con in CU nº82 del 30/10/2024 per la gara disputata il 23/10/2024.

Quanto sopra premesso,accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore Mancini Francesco alla gara in oggetto,ai sensi dell'art.7,paragrafo 3,del C.U. nº27 del 07/08/2025 del C.R. Lazio - LND

DELIBERA

- A)Di accogliere il ricorso proposto dalla Società ASD Parma Letale;
 - B)Di irrogare alla Società FC Palombara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6,nonchè l'ammenda di Euro 100.00;
 - C)Di escludere la Società FC Palombara dal proseguo della manifestazione;
 - D)Di inibire il Dirigente accompagnatore, Sig. Silvi Edoardo(Società FC Palombara),fino al 30/10/2025;
 - E)Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore Mancini Francesco;
- Il contributo va restituito.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Pubblicato in Roma 13 Ottobre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato